# DIRETTIVA

**Contributi per immediato sostegno alle unità abitative di proprietà privata e per immediata ripresa delle attività economiche e produttive danneggiate o distrutte a seguito degli eventi di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 – Contributi di cui all'articolo 4 comma 1 lettera c) dell'OCDPC n°995 del 18 maggio 2023**

## Art.1.: Ambito di applicazione

1. La presente direttiva, in linea con gli indirizzi fissati dalla normativa nazionale in materia di contributi per i danni conseguenti ad eventi calamitosi, disciplina i criteri, le modalità ed i termini per l'istruttoria delle richieste di contributo per "*immediato sostegno*", relative alle unità abitative di proprietà privata e di "*immediata ripresa*" delle attività economiche e produttive danneggiate o distrutte a seguito degli eventi di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, come previsto dall'articolo 4 comma 3 lettere a) e b) della OCDPC n°995 del 18 maggio 2023, relativamente ai finanziamenti di cui all'art.25, comma 2, lettere c) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n°1, nel limite delle somme all'uopo stanziate.
2. La direttiva si applica nei comuni nel cui territorio risultino unità abitative di proprietà privata danneggiate o distrutte in conseguenza degli *eccezionali avversi eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei periodi 22-24 novembre e 26 novembre-3 dicembre 2022*, di seguito denominati eventi calamitosi, nonché attività economiche e produttive colpite dagli eventi anzidetti, di cui alla OCDPC n°995/2023;

## Art.2.: Contributi destinati all'abitazione principale ("*immediato sostegno*")

1. Per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, è previsto in contributo nel limite massimo di € 5.000,00, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi.
2. Ai fini della presente direttiva per abitazione principale, abituale e continuativa, come definita dal D.Lgs. 504/1992, si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora principale del proprietario/locatario/comodatario/usufruttuario/titolare di altro diritto reale di godimento dell'unità abitativa.

## Art.3.: Presupposti per la concessione del contributo "*immediato sostegno*" per l'abitazione principale e modalità di erogazione

1. Condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023;
2. l'istanza di accesso al contributo deve essere stata presentata dal proprietario o da uno dei comproprietari dell'immobile, cui deve essere stata conferita apposita delega dagli altri comproprietari o dal locatario/comodatario/usufruttuario;
3. l'erogazione del contributo avverrà soltanto a seguito di presentazione delle attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti ecc.);
4. non possono trovare accoglimento le istanze presentate per abitazioni realizzate, in tutto o in parte, in violazione o in difformità delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie nonché per danni subiti ad aree esterne all'abitazione ed a sue pertinenze;
5. sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati su edifici residenziali e sulle parti comuni degli stessi finalizzati al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria:
a. degli elementi strutturali;
b. delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
c. dei serramenti interni ed esterni;
d. degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari) e di riscaldamento;
e. di ascensori e montascale;

Sono altresì ammissibili a contributo le spese per la sostituzione o ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati, di cui alla Tabella 2 – Sezione 8 del Modulo B1, per la fruibilità immediata dell'immobile.
6. qualora l'istanza sia stata presentata dal locatario per spese sostenute per conto del proprietario, alla domanda deve essere allegata l'autorizzazione del proprietario al ripristino dell'immobile unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di quest'ultimo;
7. nel caso in cui l'istanza sia stata presentata dal locatario/comodatario etc, deve essere prodotto il contratto di locazione registrato nelle forme di legge;
8. per ogni nucleo familiare è ammessa una sola domanda di contributo per ogni immobile danneggiato o distrutto;
9. nel caso di richiesta di contributo per la ricostruzione in sito dell'immobile distrutto o di acquisto di altra unità abitativa per la delocalizzazione di quella distrutta, la somma da concedere sarà liquidata al beneficiario esclusivamente a seguito di verifica della rispondenza alla normativa urbanistico-edilizia dell'immobile ricostruito o acquistato.

**Art.4.: Contributi destinati per "*immediata ripresa*" delle attività economiche e produttive**
1. Per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, è previsto contributo nel limite massimo di € 20.000,00, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

**Art.5.: Presupposti per la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive**
In aggiunta a quanto già previsto dalla presente direttiva:
1. Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente direttiva, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla vigente normativa;
b) partita IVA;
c) regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
d) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D.Lgs. n°159/2011 e ss.mm.ii. e non essere esposte al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata coma da normativa vigente;
e) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
f) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
2. i requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1 devono sussistere alla data dell'evento calamitoso a pena di inammissibilità della domanda e alla data di concessione e liquidazione del contributo a pena di decadenza dallo stesso;
3. la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, a pena di inammissibilità della domanda, deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio, da allegare alla richiesta di contributo;
4. i requisiti di cui alle lett. c), d), e) ed f) del comma 1 saranno verificati in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
5. la richiesta di concessione del contributo deve essere stata presentata dal proprietario o da uno dei comproprietari della struttura o degli impianti danneggiati o distrutti, cui deve essere stata conferita espressa delega dagli altri comproprietari con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei deleganti, ovvero dal legale rappresentante dell'associazione di imprese danneggiate o dal titolare del diritto reale o personale di godimento dell'impresa (usufrutto, locazione, comodato d'uso, etc.) con allegata dichiarazione da parte del proprietario di rinuncia al contributo e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
6. per le domande di contributo riguardanti la piena funzionalità di impianti e macchinari necessari per l'attività economica e produttiva e/o per le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, distrutti o danneggiati e non più utilizzabili in conseguenza degli eventi calamitosi, la valutazione del danno effettuata tramite perizia deve essere riferita a beni e strutture presenti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato e deve basarsi sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi

colpiti avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi degli eventi calamitosi, l'eventuale valore di recupero deve essere detratto dal valore del bene danneggiato;
7. non possono trovare accoglimento le domande presentate per immobili e/o strutture realizzate, in tutto o in parte, in violazione o in difformità alle vigenti disposizioni urbanistiche, edilizie e nel caso di attività esercitata senza le prescritte autorizzazioni nonché per danni subiti ad aree esterne agli stessi e non strettamente funzionali al tipo di attività esercitata;
8. qualora la domanda sia stata presentata dal locatario, comodatario, etc., per spese sostenute per conto del proprietario alla stessa deve essere allegata l'autorizzazione del proprietario al ripristino della struttura ed il documento di riconoscimento in corso di validità di quest'ultimo oltre al contratto di affitto o comodato, registrato nelle forme di legge;
9. le copie dei titoli di disponibilità dei fabbricati dovranno essere depositate nel fascicolo aziendale e resi disponibili per eventuali controlli;
10. presentazione di perizia asseverata compilata secondo l'allegato modello;
11. attestazione da parte del titolare dell'azienda, della possibilità di immediata ripresa dell'attività produttiva.

**Art.6.: Costi ammissibili**
1. Ai fini della presente direttiva sono considerati ammissibili a contributo i costi sostenuti o da sostenere per gli investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, legge 24 dicembre 2003, n°350.
2. Per il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria delle unità abitative sono ammissibili a contributo, nei limiti di cui all'art.2, comma 3 – lett. a) e b), della presente direttiva, gli interventi realizzati su edifici residenziali e sulle parti comuni degli stessi finalizzati:
a) al ripristino degli elementi strutturali;
b) al ripristino delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
c) al ripristino dei serramenti interni ed esterni;
d) al ripristino degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari) e di riscaldamento;
e) al ripristino di ascensori e montascale;
f) le prestazioni tecniche.
3. Per la ricostruzione in sito o la delocalizzazione delle unità abitative, nei limiti previsti all'art.2, comma 3 – lett. c) e d), della presente direttiva, sono ammissibili a contributo:
a) i costi, dimostrati a mezzo di idonea documentazione, afferenti la ricostruzione dell'immobile distrutto o il prezzo sostenuto per l'acquisto di una nuova unità abitativa, come risultante dall'atto di compravendita, nei limiti di cui all'art.2, comma 3 – lett. c), della presente direttiva;
b) i costi relativi alla cessione al comune dell'area di sedime.
4. Per la ripresa delle attività presso l'immobile danneggiato destinato a sede dell'attività economica e produttiva sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati sugli edifici e sulle parti comuni degli stessi, nei limiti di cui all'art.4 della presente direttiva, finalizzati al ripristino:
a) degli elementi strutturali;
b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
c) dei serramenti interni ed esterni;
d) degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari), di riscaldamento, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
e) degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale;
f) di ascensori e montascale;
g) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili.
5. Per le domande di contributo riguardanti la piena funzionalità di impianti e macchinari necessari per l'attività economica e produttiva e/o l'entità delle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili in conseguenza dell'evento calamitoso, la valutazione del danno, effettuata tramite perizia asseverata, deve essere riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario oppure, per le imprese esentate da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal DPR 600/1973 o in altri registri, e deve basarsi sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso, quindi la differenza tra il valore che gli stessi avevano immediatamente prima e

immediatamente dopo il verificarsi della calamità. L'eventuale valore di recupero deve essere detratto dal valore del bene danneggiato.
6. Qualora l'importo richiesto superi il massimale previsto, il richiedente dovrà indicare quali, tra gli interventi ammissibili, saranno sostenuti con il contributo percepito.
7. Per la ricostruzione in sito o la delocalizzazione dell'immobile da destinare a sede dell'attività economica e produttiva, nei limiti previsti dall'art.4 della presente direttiva, sono ammissibili a contributo:

a) i costi, dimostrati a mezzo di idonea documentazione, afferenti la ricostruzione dell'immobile distrutto o il prezzo sostenuto per l'acquisto di un nuovo immobile, come risultante dall'atto di compravendita e previa dimostrazione della rispondenza alla normativa urbanistico-edilizia dell'immobile ricostruito o acquistato;
b) le prestazioni tecniche;
c) i costi relativi alla cessione al comune dell'area di sedime.

**Art.7.: Costi non ammissibili**

1. Non sono considerati ammissibili a contributo i costi sostenuti per motivazioni non direttamente riconducibili agli eventi calamitosi di cui alla OCDPC n°995/2023 e quelli non espressamente indicati nella presente direttiva.
2. L'imposta sul valore aggiunto non è considerata ammissibile, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale.
3. Per le unità abitative, sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non sono ammissibili a contributo, le casistiche e i danni elencati nella *Sezione 6 - Esclusioni* del "*Modulo B1 – Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*", a suo tempo presentato dai richiedenti.
4. Per le attività economiche e produttive, sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non sono ammissibili a contributo, le casistiche e i danni elencati nella *Sezione 8 - Esclusioni* del "*Modulo C1 – Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*", a suo tempo presentato dai richiedenti.

**Art.8.: Indennizzi assicurativi e contributi di altro ente pubblico**

1. In presenza di indennizzi assicurativi o di altre tipologie di contributo corrisposte o da corrispondersi per le finalità di cui all'art.4 del DPCM del 27 febbraio 2019, il loro importo sarà sommato al contributo di cui alla presente direttiva fino alla concorrenza dell'importo dei danni risultanti dalla perizia asseverata. In tal caso il contributo è integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente;
2. il richiedente il contributo dovrà produrre copia della documentazione attestante l'indennizzo/contributo deliberato e non ancora percepito o quietanza liberatoria relativa all'indennizzo/contributo già percepito da compagnie di assicurazione o altro ente pubblico;
3. qualora l'indennizzo/contributo sia percepito in epoca successiva alla presentazione della domanda il beneficiario dovrà inoltrarne copia entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione allo stesso Ufficio al quale ha presentato la domanda per i contributi di cui alla presente direttiva;
4. il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo comporterà la decadenza dal contributo;
5. in alternativa alla documentazione da presentare ai sensi del precedente comma 2, la domanda di richiesta del contributo dovrà contenere espressa dichiarazione che attesti l'assenza del diritto a percepire indennizzi assicurativi o altri contributi per i danni subiti.

**Art.9.: Trasferimento della proprietà dell'attività economica e produttiva**

1. Il soggetto che entro cinque anni dalla presentazione della richiesta di concessione del contributo trasferisce la proprietà dell'attività economica e produttiva decade dal beneficio concesso e in tal caso dovrà restituire le eventuali somme percepite.

**Art.10.: Procedure di verifica e controllo di tutte le richieste di contributo**

1. Per i contributi di cui all'art. 2 (privati) ed all'art.4 (attività economiche e produttive), il soggetto attuatore/organismo attuatore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di

certificazione e atto notorio rese dagli interessati (per le attività economiche e produttive ci si riferisce ai soli requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 comma 1), salvo la facoltà del soggetto attuatore/organismo attuatore di effettuare tali controlli a livello sistematico. Per i requisiti di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 5 comma 1, il controllo del soggetto attuatore/organismo attuatore deve essere sistematico;
2. in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il soggetto attuatore/organismo attuatore procede ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati;
3. in caso di accertata insussistenza dei requisiti, il soggetto attuatore/organismo attuatore provvede a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da loro comunicato;
4. dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte.

**Art.11.: Modalità di richiesta di accredito dei contributi da parte del soggetto/organismo attuatore.**

1. Il soggetto attuatore/organismo attuatore conclusi con esito positivo i controlli e verifiche di cui ai precedenti articoli, emette apposito atto (determina/decreto) contenente almeno quanto segue:

a) Per i contributi destinati alle unità abitative:

- Sussistenza del nesso causalità tra i danni subiti e gli eventi di cui alla OCDPC n.995/2023;
- Che l'istanza è stata presentata dal proprietario o da comproprietario (in tal caso devono essere delegati) o dal locatario/comodatario/usufruttuario dell'immobile;
- Che sono state presentate le attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti ecc.);
- Che con riferimento ai punti 4 e 9 dell'art.3 della presente direttiva, l'immobile e sue pertinenze sono conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie;
- Che l'intervento realizzato rientra tra quelli previsti dal punto 5 dell'art. 3 della presente direttiva;
- Che non risultano presentate più domande da uno stesso nucleo familiare;
- Che i costi sostenuti risultano tra quelli ammissibili di cui all'articolo 6 della presente direttiva;
- (eventuale) che le istanze presentate dai locatari sono complete della documentazione richiesta dai punti 6 e 7 dell'art.3 della presente direttiva;

b) Per i contributi destinati alle attività economiche e produttive:

- Sussistenza del nesso causalità tra i danni subiti e gli eventi di cui alla OCDPC n.995/2023;
- Che l'istanza è stata presentata dal proprietario o da comproprietario (in tal caso devono essere delegati) o dal locatario/comodatario etc dell'immobile;
- Che il titolare dell'impresa ha presentato attestazione della possibilità di immediata ripresa dell'attività produttiva;
- Che l'impresa è in possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della presente direttiva;
- Che è stato valutato il danno secondo quanto previsto dal punto 6 dell'art. 5 della presente direttiva;
- Che è stata presentata perizia asseverata;
- Che sono state presentate le attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti ecc.);
- Che con riferimento al punto 7 dell'art.5 della presente direttiva l'immobile e sue pertinenze sono conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie e l'attività è regolarmente autorizzata;
- Che i costi sostenuti risultano tra quelli ammissibili di cui all'articolo 6 della presente direttiva.

2. L'atto di cui al precedente punto 1, deve inoltre riportare gli importi liquidabili per le singole domande e l'importo totale da accreditare al soggetto attuatore/organismo attuatore.
3. Ricevuto l'accredito delle risorse, il soggetto attuatore/organismo attuatore provvede alla liquidazione ai soggetti aventi titolo e si impegna a trasmettere entro giorni 15 (quindici) la documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento (atti di liquidazione/ mandati quietanzati).

**Art.12.: Revoca del contributo**

Il Commissario delegato ex OCDPC n°995/2023 si riserva di procedere al recupero dei finanziamenti concessi e di attivare le conseguenti procedure per il recupero delle somme erogate qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nella presente direttiva in ordine alla presentazione delle domande di concessione, alle dichiarazioni e alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed alla concessione del contributo.

**Art.13.: Entrata in vigore della direttiva**

La presente direttiva entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sarà pubblicata nel sito della Protezione Civile della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE
F.to Antonio Augruso

IL SOGGETTO ATTUATORE
DIRIGENTE GENERALE
F.to Domenico Costarella